

Codice interno per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

deliberato dal Collegio dei docenti con delibera n. 61 del 16 maggio 2025
adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 10 del 19 maggio 2025

PREMESSA

Il 14 giugno 2024 è stata promulgata la Legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”. In particolare la legge citata ha apportato, tra le altre, modifiche alla Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”, prevedendo all’art. 1 l’adozione da parte di ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e in conformità alle **Linee di orientamento**, di un **Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**, istituendo a tal fine anche un **tavolo permanente di monitoraggio**.

L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sciacca, data la natura complessa e multifattoriale dei fenomeni, mediante il presente Codice predispone azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo volte a incrementare, all’interno della scuola, la consapevolezza del fenomeno da parte di tutte le sue componenti (alunni, personale scolastico, famiglie); individuare modalità di prevenzione e predisporre iniziative al fine di contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo tra le culture; sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; definire, infine, modalità e procedure codificate di intervento nei casi in cui si verificano e accertino episodi di bullismo e cyberbullismo.

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

Il presente codice di autoregolamentazione per la prevenzione e la lotta al bullismo ed al cyberbullismo rappresenta per i docenti uno strumento contenente informazioni sui comportamenti da tenere e le procedure da attivare in presenza di eventi che possano rientrare nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo come definiti dall’art. 1 della Legge 29 maggio 2017, n.71 (nel seguito, Legge), come novellata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70. Per realizzare un’efficace attività preventiva ed evitare l’insorgere di problematiche più gravi, è essenziale che ciascun docente abbia piena consapevolezza delle caratteristiche di questi fenomeni, sappia riconoscere i campanelli di allarme ed attivarsi in modo coerente.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi dell’art. 1, c.2 della Legge 71/2017 “per «**cyberbullismo**» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso,

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Lo stesso contenuto offensivo divulgato da un bullo può essere diffuso a cascata tra i riceventi, eventualmente anche non implicati nella relazione bullo-vittima. Una vasta platea di spettatori potrà comunque amplificare l'effetto dell'aggressione, con risultati devastanti per la vittima.

Nel cyberbullismo ciò che rende forti è anche la competenza informatica del bullo, e nel cyberbullo vi è una riduzione di empatia in quanto l'aggressore non vede le reazioni della vittima.

Rientrano nel cyberbullismo:

➤ **Flaming:** un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

➤ **Harassment:** caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

➤ **Cyberstalking:** questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

➤ **Denigration:** distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

➤ **Impersonation:** caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, a un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o al proprio account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

➤ **Trickery e Outing:** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima. Il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.

➤ **Exclusion:** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere” ricoperto all'interno della cerchia di amici.

➤ **Sexting:** consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

➤ **Happy slapping:** cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel sexting), ricattare e “punire” la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o “sgarbo”. Spesso i cyberstalker inseriscono oltre al filmato imbarazzante della vittima anche il numero di telefono accompagnato dall’invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

Ai sensi dell’art. 1, c.1-bis della Legge 71/2017 per **bullismo** “ si intendono aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.”

Risulta quindi fondamentale distinguere i veri e propri atti di bullismo da giochi e o comportamenti di cattivo gusto o particolarmente aggressivi che però non hanno l’intento di “fare del male”.

Le caratteristiche distintive del fenomeno dunque sono:

- Reiterazione nel tempo:** le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente
- Intenzionalità:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più isolati e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta.
- Squilibrio di potere:** il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale. Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è vulnerabile e incapace di difendersi.

Il comportamento del bullo può contemplare sia azioni dirette, come la violenza fisica, sia azioni indirette, come la violenza psicologica e verbale, spesso tendenti all’isolamento della vittima:

- **Il bullismo diretto** si manifesta quando il bullo agisce in prima persona contro la vittima attraverso molestie esplicite (atti aggressivi manifesti come spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, ecc.; furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni connesse all’appartenenza a minoranze etniche o religiose, agli orientamenti sessuali o alla presenza di disabilità; minacce ed estorsioni).
- **Il bullismo indiretto** danneggia la vittima con molestie nascoste (diffusione di storie non vere; isolamento sociale e intenzionale: esclusione di un/una compagno/a da attività comuni, scolastiche o extrascolastiche, ecc.).

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:

Bullismo fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.); furto intenzionale e danneggiamento di beni personali.

- **Bullismo verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- **Bullismo relazionale-sociale:** isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
- **Bullismo sessuale:** allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale.
- **Bullismo discriminatorio:** ogniqualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell’orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, ecc.).

Art. 3
Soggetti

Con riferimento ai soggetti coinvolti in fenomeni di bullismo o di cyberbullismo, è possibile quindi identificare delle azioni o delle situazioni sintomatiche, alle quali i docenti devono prestare la massima attenzione:

SOGGETTI COINVOLTI	COSA HA SUBITO O COSA HA FATTO
VITTIMA	<ul style="list-style-type: none">● È stato preso in giro, umiliato, isolato, picchiato, aggredito fisicamente e/o verbalmente, ridicolizzato.● Ha subito furti o danneggiamenti di oggetti personali; oggetti personali sono stati nascosti o sparsi in giro.● E' stato ripreso/fotografato/registrato con telefonini o altri device a sua insaputa o comunque contro la sua volontà, indipendentemente dalla diffusione di tali riprese/fotografie/registrazioni su social o dal loro inoltro ad altri device ed indipendentemente dal fatto siano ravvisabili nei video/foto/registrazioni atti fisici o verbali denigratori.● E' stato escluso da gruppi on line.● Ha subito il furto di credenziali o di un proprio account.● Ha subito insulti, prese in giro, minacce, aggressioni verbali tramite messaggi di testo, email.● E' stato intimidito da telefonate mute.
BULLO	<ul style="list-style-type: none">● Ha preso in giro, minacciato, intimidito, picchiato, diffuso notizie non vere, ridicolizzato, isolato, danneggiato e/o si è appropriato senza permesso di oggetti di uno o più compagni.● Ha fatto riprese video, registrazioni o fotografie di uno o più compagni senza il loro consenso e soprattutto indipendentemente dal fatto abbia direttamente od indirettamente inoltrato tali video, registrazioni o fotografie su social o su altri altri device ed indipendentemente dal fatto siano presenti in tali registrazioni, fotografie o video, atti

	<p>o azioni denigratori (il soggetto può altresì aver ordinato ad altre persone di denigrare la vittima, ovvero ha tenuto comportamenti idonei a indurre altre persone a denigrarla).</p> <p>La situazione diventa ancor più grave qualora le riprese abbiano ad oggetto momenti intimi o comunque spiacevoli per la vittima.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ha escluso da gruppi on line la vittima. ● Si è appropriato di credenziali e/o account della vittima. ● Ha insultato, denigrato, schernito, aggredito verbalmente o tramite messaggi di testo e/o email la vittima. ● Ha fatto ripetute telefonate mute alla vittima. <p>Tali atteggiamenti possono essere stati messi in atto direttamente dal bullo, ma possono anche essere stati eseguiti materialmente da altre persone su ordine o istigazione del bullo.</p>
--	--

Profili tipici dei soggetti coinvolti

SOGGETTI	CARATTERISTICHE
VITTIMA	<p>Persone generalmente <u>(ma non sempre...)</u> insicure, timide, con bassa autostima e/o con caratteristiche fisiche “diverse da quelle della maggioranza dei coetanei” o comunque considerate come “difetti”.</p>
DIFENSORI DELLA VITTIMA	<p>Aiutano la vittima sia difendendola dalla prepotenza che consolandola e sostenendola (possiedono un elevato grado di “autoefficacia sociale”)</p>
BULLO	<p>Agisce direttamente o indirettamente comandando i gregari. Ha una personalità spesso violenta, oppositiva, non rispettosa delle regole. Minaccia, danneggia oggetti ed ha un forte bisogno di dominare. Possiede spesso scarse capacità di controllo degli impulsi e una bassa resistenza alle frustrazioni (spesso è spinto da sentimenti di invidia e/o gelosia).</p>
AIUTANTI DEL BULLO	<p>Partecipano all’azione diretta contro la vittima aiutando il bullo nella realizzazione della prepotenza. Subiscono sia il fascino del gruppo che del capogruppo e compiono azioni che da soli non avrebbero mai neppure ipotizzato.</p>

SOSTENITORI DEL BULLO	Non partecipano all'azione diretta del bullo ma la sostengono con incitamenti.
SPETTATORI	Mantengono un atteggiamento omissivo che rafforza in modo indiretto l'azione del bullo.

Art. 4

Ruoli e azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo

La Legge definisce il ruolo dei diversi membri della comunità scolastica nella promozione di attività di prevenzione, educative e rieducative. Le prime due sono rivolte a tutti gli alunni, mentre le terze a coloro che risultano coinvolti in episodi di bullismo/cyberbullismo, sia che si trovino in posizione di vittima sia in quella di responsabili di illeciti nell'ambito scolastico.

In particolare:

- L'Istituto Comprensivo individua fra i docenti un referente al bullismo per la Scuola Primaria ed un referente per la Scuola Secondaria di Primo Grado, ha nominato il Team per il contrasto al Bullismo e cyberbullismo e organizza iniziative di prevenzione, contrasto, formazione avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia, associazioni, Reti di scopo ecc...;
- Tra le azioni di Educazione alla legalità rivolte a studenti vengono inserite azioni formative sull'uso consapevole dei social;
- In un'ottica di alleanza educativa, anche con le istituzioni del territorio, il Dirigente Scolastico, qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo, informerà tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti. Il Patto educativo di corresponsabilità, se necessario, sarà integrato con riferimenti alla tematica e tutti i membri della comunità educante, qualora informati di atti di bullismo/cyberbullismo, si rapporterà con le modalità che riterranno più opportune con i referenti delle istituzioni di pubblica sicurezza.
 - Saranno predisposte e rese disponibili in un apposito annidato della home page del sito d'Istituto schede di segnalazione.
 - L'Istituto Comprensivo si è dotato di una e-policy, da aggiornare annualmente, ed ha guadagnato il riconoscimento di scuola virtuosa.

Ogni soggetto della comunità scolastica è coinvolto nell'attività di prevenzione. Di seguito è fornita la specificazione delle competenze in capo a ciascuno:

RUOLO	CAMPO DI AZIONE
DIRIGENTE	<ul style="list-style-type: none"> - Promuove e coordina una politica scolastica anti-bullismo condivisa da tutto il personale della scuola. - Collabora con soggetti esterni per la prevenzione al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. - Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 della Legge, provvede alla trasmissione dell'informativa ivi prevista ai genitori, anche delegando i coordinatori di classe ovvero il primo collaboratore del Dirigente scolastico, nonché, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, alla notificazione alle autorità competenti ai fini dell'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.
DOCENTE	<ul style="list-style-type: none"> - Si impegna a partecipare alle attività formative in tema di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, anche con riferimento ai corsi di formazione ministeriali sulla piattaforma ELISA - Osserva regolarmente i comportamenti degli alunni, valutando i potenziali comportamenti sentinella - Si deve mostrare fermo e risoluto nel condannare qualsiasi manifestazione di intolleranza ed agire in modo tempestivo in caso di necessità, a) censurando con ammonizione scritta sul Registro Elettronico il comportamento del bullo, b) portando senza indugio a conoscenza dell'accaduto il Dirigente scolastico e il primo collaboratore del Dirigente. - Non è esente da responsabilità il docente che non impedisce atti di bullismo. La scuola pubblica ha una responsabilità diretta nei riguardi del Ministero della Pubblica Istruzione, che potrà esercitare azione di rivalsa sul docente nelle ipotesi di dolo o colpa grave, ex art. 61 L. 312/1980. Tale norma garantisce una tutela dei soggetti più vulnerabili e funge anche da sprono ai fini di una vigilanza attenta.
CONSIGLIO DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> - stabilisce strategie di intervento (fra le quali l'utilizzo del circle time) al fine di favorire la realizzazione di un clima di benessere per gli alunni della classe e di prevenire o reprimere comportamenti prevaricanti ed intolleranti tra pari. - Favorisce la collaborazione ed il dialogo all'interno della classe, tra le famiglie e tra queste e la scuola.
APPARTENENTI AL PERSONALE ATA	<ul style="list-style-type: none"> - Contribuiscono a creare un clima sereno attraverso la vigilanza sugli alunni e la partecipazione ad iniziative attivate dalla scuola dirette a prevenire il fenomeno. - Segnalano ai docenti eventuali situazioni ritenute riconducibili al fenomeno.

ALUNNI	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipano attivamente ai progetti di prevenzione, educazione e rieducazione. - Durante le lezioni o le attività didattiche e comunque quando sono all'interno dell'edificio scolastico non possono mai usare cellulari, e possono utilizzare la rete internet solo per finalità didattiche, previo consenso del docente.
GENITORI	<ul style="list-style-type: none"> - Hanno il dovere di mantenere attivo il dialogo con i propri figli cercando di comprenderne i passaggi adolescenziali - Collaborano con la scuola e con i docenti nella prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo, mantenendo un dialogo attivo con gli stessi e partecipando alle attività progettuali e formative della scuola, formandosi in modo adeguato al fine di saper riconoscere eventuali campanelli di allarme emersi nel contesto familiare - Si impegnano a rispettare il patto educativo di corresponsabilità, con particolare riferimento alle misure di contrasto del bullismo e del cyberbullismo
COLLEGIO DEI DOCENTI	<ul style="list-style-type: none"> - Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno. - Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza, anche digitale, consapevole.
REFERENTE BULLISMO / CYBERBULLISMO	<ul style="list-style-type: none"> - Si forma sulla specifica tematica. - Informa i colleghi su iniziative formative e fornisce materiali utili. - Elabora il codice anti bullismo/cyberbullismo d'istituto da sottoporre al Collegio dei docenti

Art. 5

Livelli di Prevenzione Contro il Bullismo e il Cyberbullismo

Al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la scuola opera attraverso interventi di **prevenzione a molteplici livelli**.

Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e a evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. **Prevenzione primaria** (universale): azioni rivolte a tutta la popolazione scolastica per promuovere un clima positivo e un senso di comunità, inclusi incontri con esperti, questionari anonimi e punti di raccolta per segnalazioni.
2. **Prevenzione secondaria** (selettiva): azioni rivolte a gruppi di studenti con dinamiche critiche, che includono attività di discussione, role-playing e monitoraggio continuo.
3. **Prevenzione terziaria** (indicata): azioni rivolte a singoli alunni a rischio, con l'obiettivo di recuperare e prevenire le condotte di bullismo.

Art.6

Le azioni: cosa fare nel in cui caso si verifichi un caso di bullismo o cyberbullismo

Il docente che assista, oppure venga a conoscenza in altro modo, di un fatto accaduto durante il tempo scuola che potenzialmente può configurare un'ipotesi di bullismo o cyberbullismo, dovrà:

1. Annotare in modo dettagliato nel registro di classe lo svolgimento dei fatti qualora gli stessi siano avvenuti in sua presenza oppure, in caso contrario, accertarsi dell'accaduto cercando di comprendere meglio la dinamica degli eventi, ascoltando testimonianze e dichiarazioni, tutelando al contempo la privacy dei soggetti coinvolti.
2. Qualora dall'analisi dei fatti il docente ravvisi un caso, anche solo sospetto di bullismo o cyberbullismo, dovrà avvisare il consiglio di classe e informare tempestivamente il Dirigente Scolastico. A seguito di tale confronto, qualora l'evento venga valutato rientrante in una delle casistiche di bullismo o cyberbullismo, si procederà come segue:
 - Il Dirigente scolastico informa il docente REFERENTE PER IL CONTRASTO AL BULLISMO/CYBERBULLISMO;
 - Se se ne ravvede la necessità, incarica il coordinatore di classe (o altro docente da lui individuato) a svolgere un confronto con gli alunni coinvolti, alla presenza di un altro docente della classe, del Responsabile di plesso, e - se necessario- anche del referente per il contrasto al bullismo.
 - Il coordinatore di classe provvede alla comunicazione e alla richiesta di colloquio con le famiglie degli alunni coinvolti al fine di chiarire la dinamica dei fatti, condividere opzioni di intervento in seno alla scuola e/o ulteriori eventuali forme di intervento esterne all'Istituzione. Al colloquio con la famiglia il Coordinatore partecipa insieme a un altro docente del consiglio di classe, al Responsabile di plesso e, se necessario, al Referente per il contrasto del bullismo.
 - Il coordinatore di classe, se ritenuto necessario, propone di dare comunicazione all'OTP di Area per un intervento mirato sull'alunno vittima di bullismo, sul gruppo-classe con dinamiche a rischio e con i genitori interessati da tette dinamiche.
 - Il coordinatore di classe chiede al Dirigente scolastico la convocazione del consiglio di classe straordinario, se è il caso anche alla presenza delle famiglie degli studenti coinvolti, per stabilire la strategia di primo intervento individuale e, eventualmente, organizzare con i docenti di classe attività di riflessione per il gruppo classe.
3. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 della Legge, il Dirigente scolastico provvede alla trasmissione dell'informativa ivi prevista ai genitori, anche delegando i coordinatori di classe ovvero il primo collaboratore del Dirigente scolastico, nonché, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, alla notifica alle autorità competenti ai fini dell'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

Art. 7

Monitoraggio annuale

1. Tutti i docenti ed i docenti coordinatori di classe per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria provvedono a compilare il questionario di monitoraggio annuale, predisposto dal referente per il contrasto al bullismo/cyberbullismo.
2. I dati così raccolti sono sottoposti al tavolo paritetico di cui all'art. 8.

Art. 8

Istituzione del tavolo paritetico

1. Il Team anti bullismo e cyberbullismo, completo di referenti, assume le competenze del tavolo permanente di monitoraggio di cui all'art. 4, c.2-bis della Legge.
2. Ai fini della verifica del monitoraggio sui fenomeni di bullismo e cyber-bullismo all'interno

dell'Istituto, esso si riunisce almeno una volta l'anno ed esamina i risultati dei monitoraggi di cui all'art. 7.

3. Quando si riunisce nella composizione del tavolo permanente di monitoraggio del bullismo e del cyber-bullismo, esso può essere integrato, previa disponibilità dei soggetti esterni, da esperti del settore appartenenti alle forze dell'ordine ovvero in possesso di specifiche competenze psico-pedagogiche e dall'Animatore Digitale.
4. Esso si riunisce inoltre nella composizione del tavolo permanente di monitoraggio del bullismo e del cyber-bullismo qualora si verificano episodi di particolare gravità all'interno della comunità scolastica, anche al fine di proporre aggiornamenti alle strategie di intervento per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo.
5. Il tavolo permanente di monitoraggio non ha competenza in merito a condotte non rientranti nelle definizioni di cui all'art.2.
6. Dall'istituzione del tavolo paritetico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'istituzione scolastica.

Art. 9

Sanzioni Disciplinari Scolastiche

1. Per gli studenti coinvolti in episodi accertati di bullismo o cyberbullismo, si applicano sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità del fatto (si rinvia al Regolamento di Disciplina che fa parte integrante del Regolamento d'Istituto).
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.
3. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato ascoltato.
4. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto, e le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate e ispirate al principio della riparazione del danno. Nelle sanzioni devono prevalere i profili educativi rispetto a quelli sanzionatori.
Le sanzioni variano dalla nota disciplinare, alla sospensione fino all'allontanamento dalla comunità scolastica.
5. Alle sanzioni disciplinari saranno sempre associate attività educative indirizzate alla riflessione e al cosiddetto recupero anticipato delle studentesse e degli studenti.
6. Per gli episodi più gravi, la scuola si riserva di informare le autorità competenti.

Per tutto quanto non specificato si rimanda alla normativa vigente.